



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d’iniziativa del senatore RUTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2013**

Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti  
la composizione del Parlamento e l’esercizio delle sue funzioni

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende modificare la Costituzione nelle parti in cui viene disciplinata la composizione del Parlamento con la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

La riforma costituzionale che si propone è dunque volta ad affidare il potere legislativo alla sola Camera dei deputati, superando il vigente sistema bicamerale e lasciando invariata la divisione dei poteri costituzionalmente previsti.

Contestualmente si prevede la diminuzione di oltre la metà del numero dei parlamentari, limitati ai soli deputati ed in numero di quattrocentotrenta, compresi quelli eletti nella circoscrizione Estero.

Ad ogni Regione viene garantita una rappresentanza minima di tre deputati a prescindere dal numero di residenti, lasciando invariato il metodo di attribuzione dei seggi.

Viene resa obbligatoria la pubblicazione dei disegni di legge, così come provvisoriamente licenziati dalle Commissioni della Camera, per quindici giorni, per consentire osservazioni da parte delle rappresentanze dei poteri locali territoriali (regioni, province, comuni), di istituzioni ed enti pubblici, di rappresentanze di forze sociali, economiche e produttive o di difesa civica e di singoli cittadini. Trascorso tale periodo, la Commissione esamina le osservazioni prodotte e se ritiene modifica il testo licenziandolo e trasmettendolo alla Camera per l'esame definitivo allegando le osservazioni prodotte, ovvero inviandolo per la promulgazione, se la Commissione agisce in sede legislativa.

La *ratio* della riforma è quella di semplificare e snellire il sistema istituzionale attuale, garantendo un canale continuo di comunicazione e di interazione con gli altri poteri dello Stato, con le rappresentanze sociali e con i cittadini singoli o associati.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

## Art. 1.

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati».

## Art. 2.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. Nessuna Regione può avere un numero di deputati inferiore a tre».

## Art. 3.

1. Gli articoli 57 e 58 della Costituzione sono abrogati.

## Art. 4.

1. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «È senatore di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «È deputato di diritto»;

b) al secondo comma, le parole: «senatori a vita» sono sostituite dalle seguenti: «deputati a vita».

## Art. 5.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

## Art. 6.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - L'elezione della Camera ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente.

La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente».

## Art. 7.

1. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 62. - La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente

o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti».

#### Art. 8.

1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - La Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza».

#### Art. 9.

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. - La Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

#### Art. 10.

1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 65. - La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato».

## Art. 11.

1. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera».

## Art. 12.

1. All'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alla quale appartiene» sono soppresse.

## Art. 13.

1. La rubrica della sezione I del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «La Camera».

## Art. 14.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati».

## Art. 15.

1. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera».

## Art. 16.

1. All'articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «ad una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I disegni di legge, come provvisoriamente approvati dalle Commissioni, sono pubblicati. Nei quindici giorni successivi, i rappresentanti di istituzioni, enti territoriali e locali, associazioni e cittadini possono produrre osservazioni scritte. La Commissione, esaminate le osservazioni, può modificare ed approvare in via definitiva il disegno di legge, nei casi previsti al terzo comma, ovvero trasmetterlo alla Camera per l'esame e l'approvazione definitiva, allegando le osservazioni pervenute».

#### Art. 17.

1. All'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la Camera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

#### Art. 18.

1. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

b) al secondo comma, le parole: «le Camere approvano» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera approva».

#### Art. 19.

1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

b) al secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera» e le parole: «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;

c) al terzo comma, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera può».

#### Art. 20.

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - La Camera delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

#### Art. 21.

1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera».

#### Art. 22.

1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera autorizza».

#### Art. 23.

1. All'articolo 81, primo comma, della Costituzione, le parole: «Le Camere approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera approva».



## Art. 24.

1. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera».

## Art. 25.

1. All'articolo 83 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati».

## Art. 26.

1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma, le parole: «in seduta comune il Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera»;

*b)* al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».

## Art. 27.

1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

*b)* al secondo comma, le parole: «le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

## Art. 28.

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

*b)* al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera»;

*c)* al quarto comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

*d)* all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

*e)* al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera».

## Art. 29.

1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera».

## Art. 30.

1. Agli articoli 90, secondo comma, e 91 della Costituzione, le parole: «in seduta comune» sono soppresse.

## Art. 31.

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera»;

c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;

d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera».

#### Art. 32.

1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.

#### Art. 33.

1. All'articolo 99, secondo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera».

#### Art. 34.

1. All'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera».

#### Art. 35.

1. All'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera».

#### Art. 36.

1. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera».

## Art. 37.

1. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «e ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «ed alla Camera».

## Art. 38.

1. All'articolo 135, primo comma, della Costituzione, le parole: «in seduta comune» sono soppresse.

## Art. 39.

1. All'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera».

## Art. 40.

1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: «da ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera» e le parole: «di ciascuna Camera» dalle seguenti: «della Camera»;

*b)* al secondo comma, le parole: «di una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera»;

*c)* al terzo comma, le parole: «da ciascuna delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera».